

Tra libertà di stampa e interessi collettivi il limite è troppo vago

» BRUNO TINTI

Nel 2010 e nel 2013 sono comparsi nelle sale cinematografiche italiane due film americani: *Fair Game* e *Nothing But The Truth*, malamente tradotti in *Caccia alla spia* e *Una sola verità*. Erano ispirati a una storia vera. *Washington Post* e *New York Times* avevano rivelato la campagna di disinformazione del governo Bush alla vigilia dell'invasione dell'Iraq: il possesso di armi atomiche che - come ormai sappiamo - non esistevano.

IL SECONDO FILM, *Nothing But The Truth*, è quello che mi interessa. Affronta un tema complesso, il contrasto tra il diritto/dovere del giornalista di non rivelare le sue fonti e il dovere dello Stato di identificarle quando si tratti di tutelare la sicurezza pubblica. Il film è molto equilibrato, rappresenta le tesi contrapposte con intelligenza e competenza.

La giornalista, Judith Miller, rivela l'identità di un'agente segreto, Valerie Plame, e racconta che proprio costei aveva avvertito il governo che l'Iraq non possedeva armi atomiche. Si rifiuta di fare il nome della sua fonte, viene incriminata e imprigionata. Il tema del processo è politico/costituzionale.

La giornalista rivendica la tutela delle sue fonti altrimenti l'esistenza stessa di una stampa libera, cane da guardia della democrazia, sarebbe pregiudicata. Vero, ri-



sponde il procuratore americano, ma con il limite della tutela della sicurezza dello Stato: chi ha rivelato l'identità dell'agente segreto costituisce una minaccia per lo Stato, è un traditore infiltrato nella Cia; questa volta ha fornito notizie a un giornale, la prossima potrebbe fornirne a un Paese ostile; deve essere identificato.

La questione arriva alla Corte Suprema che, 5 a 4, dichiara preminenti le ragioni

di sicurezza dello Stato. Judith Miller resta in prigione.

IN ITALIA la situazione è regolamentata dall'art. 200 del codice di Procedura penale: il giornalista non può essere interrogato su quanto ha conosciuto in ragione della propria professione; ma il giudice, "se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'i-

Senza voce
Imbavagliati.
Negli ultimi
anni sono stati
molti i cortei
in piazza per
chiedere una
libera informazione
Ansa

dentificazione della fonte della notizia", può ordinarli di rivelarla; se il giornalista si rifiuta, la sanzione è quella prevista per la testimonianza falsa o reticente, da 2 a 6 anni di reclusione.

Il problema di questa norma sta nel fatto che non vi sono limiti alla sua applicazione: è il giudice che stabilisce se avvalersene o meno, in ogni processo e per qualsiasi reato. Cassazione, Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) sono più volte intervenute, cercando un bilanciamento tra gli interessi contrapposti. Di particolare interesse è quanto ha stabilito la Cedu nella sentenza Cedu Belek-Velioglu contro Turchia (5/10/2015) che ha ribadito quanto previsto dall'articolo 10 della

Convenzione europea dei diritti umani: l'esercizio della libertà di stampa può essere sottoposto a restrizioni previste dalla legge quando siano necessarie "per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale, la pubblica sicurezza, la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire

l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario". Detto questo, la Cedu ha ritenuto che - nel caso di specie - nessuna di queste esigenze era stata pregiudicata dagli articoli scritti dal giornalista.

IL PROBLEMA dunque è evidente: la libertà di stampa non è incondizionata e, quando sono coinvolti gli interessi più sopra indicati, occorre valutarne, caso per caso, l'eventuale pregiudizio e la sua concreta rilevanza. Il che, nei Paesi diversi dal nostro, dove la magistratura è controllata

dalla politica, può essere preoccupante poiché, in buona sostanza, è l'esecutivo che - prima - eccipisce la violazione delle esigenze di sicurezza e - poi - ne afferma la sussistenza nel caso concreto.

In Italia, dove non solo i giudici ma anche il pubblico ministero sono autonomi e indipendenti, questo problema non dovrebbe porsi. Sta di fatto - però - che la necessità di un bilanciamento tra libertà di stampa e interessi collettivi non dovrebbe mai essere dimenticata, nemmeno nei Paesi autenticamente democratici. E un traditore all'interno di un ente pubblico non è un pericolo trascurabile.

In Italia un giornalista può essere obbligato dal giudice a rivelare la sua fonte, pena il reato di falsa testimonianza

Il problema sta nel fatto che non vi sono limiti: è il magistrato a decidere quando e perché applicare la norma

La necessità di un bilanciamento non dovrebbe mai essere dimenticata, nemmeno nei Paesi davvero democratici